

Assicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio/ malattia. Nuove Condizioni generali d'assicurazione (CGA) dal 1° gennaio 2026.

Le CGA attualmente in vigore dei due prodotti «Assicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio» e «Assicurazione per decesso o invalidità a seguito di malattia» sono riportate su css.ch/cga. Con effetto al 1° gennaio 2026 aggiorneremo le CGA. Qui di seguito la informiamo in merito alle modifiche più importanti. Le modifiche in relazione al soggetto di diritto «CSS Assicurazione vita SA» e all'organismo d'assicurazione «Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni sulla Vita SA» **sottostanno all'approvazione da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)**. Troverà le CGA aggiornate entro dicembre 2025 sul sito css.ch/cga.

Assicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio

Titolo	<ul style="list-style-type: none">«02.2016» è sostituito da «01.2026_B».
Prima pagina	<ul style="list-style-type: none">«CSS Assicurazione SA» viene sostituito da «CSS Assicurazione vita SA».
Art. 1	<ul style="list-style-type: none">«CSS Assicurazione SA» viene sostituito da «CSS Assicurazione vita SA».
Art. 2	<ul style="list-style-type: none">È cancellato il seguente punto: «Fino a quando la persona assicurata è affiliata all'International Health Plan (IHP), la copertura assicurativa è valevole in tutto il mondo, per una durata illimitata.»
Art. 3	<ul style="list-style-type: none">È cancellato il seguente punto: «Le persone che stipulano la copertura assicurativa «International Health Plan (IHP)» sono autorizzate a stipulare anche un'Assicurazione per decesso o invalidità a seguito di infortunio (ADI).»
Art. 5	<ul style="list-style-type: none">Il seguente punto è stampato in grassetto: «La responsabilità per un danno alla salute sussiste soltanto nella misura in cui tra il danno e l'evento assicurato vi sia un naturale e adeguato rapporto causale. Occorre verificare il rapporto causale adeguato secondo le disposizioni e la giurisprudenza del diritto delle assicurazioni sociali.»

Assicurazione per decesso o invalidità a seguito di malattia.

Titolo	<ul style="list-style-type: none">«01.2016» è sostituito da «01.2026».
Prima pagina	<ul style="list-style-type: none">È stato aggiunto: «Soggetto di diritto: CSS Assicurazione vita SA, Trebschenstrasse 21, 6005 Lucerna».
Articoli vari	<ul style="list-style-type: none">«CSS» viene sostituito da «assicuratore».
Art. 2	<ul style="list-style-type: none">L'intero articolo è stato cancellato.
Art. 3	<ul style="list-style-type: none">Il punto «Le basi di questo contratto sono costituite dalla proposta individuale d'assicurazione, dalle condizioni generali d'assicurazione (CGA) determinanti e dalle disposizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).» viene sostituito da «La base del presente contratto è costituita dal contratto d'assicurazione (composto dalla proposta di assicurazione, dalla polizza, dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione CGA e dalle disposizioni della legge federale sul contratto d'assicurazione LCA) tra la CSS Assicurazione vita SA, Trebschenstrasse 21, 6005 Lucerna (qui di seguito denominata assicuratore) e la persona assicurata.»
Art. 16	<ul style="list-style-type: none">È stato cancellato il seguente punto: «L'assicurazione decade anche in caso di revoca del contratto collettivo di assicurazione sulla vita fra la Helvetia e la CSS che è alla base di essa. La revoca del contratto deve essere comunicata per iscritto alla persona assicurata almeno 3 mesi prima che decada la copertura assicurativa.»
Art. 37	<ul style="list-style-type: none">«CSS Assicurazione SA» viene sostituito da «CSS Assicurazione vita SA».
Art. 40	<ul style="list-style-type: none">È cancellato il seguente punto: «Si applica inoltre la dichiarazione sulla protezione dei dati della Helvetia (per l'elaborazione dei dati da parte della Helvetia; helvetia.ch/protezionedeidati).»
Art. 41	<ul style="list-style-type: none">Il punto «La persona assicurata ha il diritto di richiedere alla CSS risp. alla Helvetia informazioni in merito ai propri dati che vengono elaborati.» viene sostituito da «La persona assicurata ha il diritto di richiedere all'assicuratore informazioni in merito ai propri dati elaborati.»
Art. 43	<ul style="list-style-type: none">«CSS» viene sostituito da «CSS Assicurazione vita SA».